CREDITO D'IMPOSTA ALLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.138 del 17 giugno u.s. il decreto 7 maggio 2015, che dà attuazione all'art. 10 del D.L. n. 83/2014. Il provvedimento contiene le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito di imposta riconosciuto alle imprese alberghiere per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al credito di imposta in oggetto le imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012. A tal fine, per «struttura alberghiera» si intende "una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali".

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI AL BENEFICIO.

Ai fini dell'individuazione degli interventi per i quali è possibile richiedere l'ammissione al beneficio, si intende:

A - PER «INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA»:

- 1) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380 del 2001, e s.m.i., ossia:
- •le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici; •le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- •gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;
- 2) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380 del 2001, e s.m.i., ossia gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

3) - gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380 del 2001, e s.m.i., ossia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di cui al presente numero sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli culturali e paesaggistici, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente:

B) PER «INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE»:

1)gli interventi volti ad eliminare gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di

chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi; 2)la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate; 3)gli interventi volti ad eliminare le barriere sensoriali e della comunicazione;

C) PER «INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA»:

1)gli interventi di riqualificazione energetica, ovvero interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione non superiore ai valori definiti dall'Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008,e s.m.i.;

2)gli interventi sull'involucro edilizio: interventi su un edificio esistente, parti di un edificio esistente o unità immobiliari esistenti, riguardante strutture opache verticali e orizzontali (pareti, coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, e s.m.i.:

3)gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione con: impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ovvero impianti geotermici a bassa entalpia, e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione; impianti di cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione:

D) PER «SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E COMPONENTI D'ARREDO DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLE STRUTTURE ALBERGHIERE OGGETTO DEL PRESENTE DECRETO»:

1)quelle relative a rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni:

2)quelle relative a mobili e complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;

3)quelle relative a mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;

4)quelle relative a pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;

5)quelle relative a arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.

Le singole voci di spesa come sopra elencate sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo complessivo pari a 200mila euro.

Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dal T.U.I.R. (Testo unico delle imposte sui redditi).

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del trenta per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell'efficienza energetica ovvero per le spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere come sopra definite, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento europeo sugli aiuti *de minimis*, e comunque **fino all'importo massimo di 200mila euro nei tre anni d'imposta.**

Il credito di imposta in esame è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

PROCEDURA DI ACCESSO, RICONOSCIMENTO E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apposita domanda

per il riconoscimento del credito d'imposta, secondo modalità telematiche definite dal Ministero stesso entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

Per le spese sostenute nell'anno 2014, la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche.

A cura del Ministero, appena saranno disponibili, saranno pubblicate le istruzioni relative alle modalità telematiche da utilizzare per inoltrare la domanda per il riconoscimento del credito d'imposta in oggetto.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a Confesercenti: